

ALLEGATO A

PAR FAS - Asse 4 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E COMMERCIALE

- **Azione 4.1.2."SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO"**
- **Sub-azione 4.1.2.1 "Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali"**
- **Sub-azione 4.1.2.2 "Aiuti alle imprese operanti nel settore del turismo"**

PREMESSA NORMATIVA

- Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- Decreto Ministero Attività Produttive 18/4/2005 in merito alle modalità di applicazione dei criteri definiti dalla suddetta Raccomandazione CE.
- Comunicazione 244/2004 della Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2001 n. 1058 - Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35 - Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.
- Legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, come modificata dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 14.
- Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 - Codice del Commercio, come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2007 n. 34 e dalla legge regionale 12 novembre 2007 n. 55.
- Deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2004 n. 841 - Progetti regionali per botteghe e mercati storici e per il rilancio del commercio su area pubblica.
- Deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2005 n. 322 - Approvazione delle istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", modificate con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2006 n. 218.
- Deliberazione di giunta regionale n. 529 del 7/7/2008 - Piano Attuativo Regionale (PAR) del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS).
- Deliberazione di giunta regionale n. 1086 del 20/12/2010 - approvazione dei criteri e modalità per l'assegnazione del finanziamento.
- Deliberazione di giunta regionale n. 990 del 19/11/2012 che ha approvato la versione n. 4 del PAR FAS.
- Delibera Giunta Regionale n. 641 del 16/07/2012 "Approvazione protocollo d'intesa tra Regione Toscana, F.A.I.B Confesercenti, F.I.G.I.S.C. Confcommercio e FE.GI.CA. CISL nell'ambito del processo di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti.

1. OBIETTIVO DEL BANDO

L'obiettivo del bando è di consolidare lo sviluppo qualificato delle imprese del commercio e del turismo, attraverso agevolazioni agli investimenti rivolti al miglioramento, ammodernamento e adeguamento delle strutture.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E SETTORI AMMISSIBILI

Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le piccole, medie e microimprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), anche di nuova costituzione, operanti nel turismo o nel commercio così come di seguito precisato:

1. imprese che esercitano le attività commerciali di cui alla L.R. 28/2005;
2. imprese che esercitano le attività ricettive previste dal Titolo II della L.R. n. 42/2000 e ss. mm. ii. o un'attività relativa a strutture complementari al turismo individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 2/4/2001;
3. raggruppamenti temporanei di imprese, di cui alle lettere precedenti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, composti da almeno tre imprese, costituiti o costituendi che, prima della presentazione della domanda, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la domanda in nome e per conto proprio e dei mandanti;
4. imprese aggregate in forma di rete, così come definite nell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009, composte da almeno tre imprese tra quelle previste ai precedenti punti 1 e 2. . Si fa presente che, anche nel caso in cui la rete fosse provvista di personalità giuridica (DL 18/10/2012, n 179), la verifica dei requisiti di ammissibilità verrà effettuata su tutti i soggetti facenti parte della rete in quanto, ai sensi del presente bando, sono considerati soggetti beneficiari le singole imprese. Fermo restando quanto appena precisato, possono partecipare anche reti di imprese di cui facciano parte imprese che non possiedono tutti i requisiti previsti (ad esempio imprese facenti parte di altri settori produttivi o aventi sede in territorio diverso da quello della Regione Toscana); resta inteso che tali soggetti non potranno in alcun modo beneficiare, né direttamente né indirettamente, dei contributi previsti da questo bando.

In tutti i casi l'attività suindicata dovrà risultare prevalente per l'unità locale che realizza il progetto di investimento e tale requisito sarà verificato attraverso visura camerale al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di imprese che ancora non esercitino tale attività, il requisito di attività prevalente verrà verificato attraverso visura camerale alla data di rendicontazione dell'investimento.

Per presentare domanda di agevolazione la PMI deve:

- a) realizzare l'investimento nel territorio regionale;
- b) essere regolarmente censita presso la CCIAA, con attribuzione di un codice attività ATECORI ISTAT 2007 che sia riconducibile ad una delle attività indicate sopra. Tale codice attività dovrà essere classificato come prevalente per l'unità locale che realizza il progetto di investimento. Per le imprese di nuova costituzione, tale requisito dovrà essere dimostrato prima dell'erogazione a qualsiasi titolo del contributo.
- c) non trovarsi in situazione di liquidazione volontaria;
- d) non essere oggetto di procedimenti di recupero coattivo da parte dell'amministrazione regionale ovvero non essere stata oggetto di simili procedimenti nei cinque anni precedenti;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui sotto:
 - l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:
 - a. partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;

- b. corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26.05.97 ed all'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - c. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - d. riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- f) non trovarsi in situazione di difficoltà così come definita dalla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- g) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale assistenziale e assicurativa, di tutela ambientale, sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ed in materia di pari opportunità tra uomo e donna, come previsto dalla normativa nazionale vigente;
- h) non avere a suo carico e nei confronti dei soci cause di decadenza, di sospensione o di divieto nell'esercizio della sua attività e di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- i) essere in regola rispetto all'adempimento delle disposizioni del DPCM 23/5/2007, in attuazione del comma 1223 della finanziaria 2007, relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Per data di inizio attività si intende la data di emissione da parte dell'impresa della prima fattura.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le PMI che alla data di presentazione della domanda abbiano iniziato l'attività da non oltre 24 mesi ovvero che non abbiano ancora iniziato l'attività.

Nel caso di imprese operanti in forma aggregata (RTI o reti), i requisiti di ammissibilità sopra elencati dovranno essere posseduti da ogni singola impresa partecipante. La costituzione formale del gruppo può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto ma in ogni caso entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; a tal fine, una volta perfezionato l'atto, il capofila è tenuto a trasmettere una copia al soggetto gestore.

3. DIMENSIONI, TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'agevolazione progetti di investimento con le seguenti soglie minime:

- per le imprese commerciali: investimento ammissibile uguale o superiore ad euro 20.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore ad Euro 15.000,00,;
- per le imprese turistiche: investimento ammissibile uguale o superiore ad euro 50.000,00 e finanziamento concedibile non inferiore a euro 28.000,00.

Le spese di investimento ammissibili, al netto di imposte, tasse e altri oneri, sono:

- a) gli investimenti per l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili funzionali all'attività di impresa.

Sono ammissibili esclusivamente: le opere murarie e assimilate, la realizzazione di impiantistica aziendale,

- b) gli investimenti per l'installazione, la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza degli esercizi turistici e commerciali, ivi comprese sia le tipologie di interventi citate nel Decreto del Ministero dell'interno dell'8 gennaio 2004 (pubblicato in G.U. serie generale n.13 del 17/01/2004), sia interventi interni e/o esterni, comunque finalizzati a riqualificare e/o potenziare i sistemi e gli apparati di sicurezza dell'esercizio.

Sono ammissibili esclusivamente: le opere murarie e assimilate, acquisto di apparati e sistemi di sicurezza.

- c) gli investimenti per miglioramento, ammodernamento e adeguamento strutture adibite all'attività commerciale e turistica;

Sono ammissibili esclusivamente: l'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, incluso il mero allestimento di un automezzo destinato ad attività commerciali svolte su aree pubbliche;

l'acquisto di hardware e software anche finalizzato a progetti che realizzano attività di e-commerce;

d) le spese di progettazione e direzione lavori in misura non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;

b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. gli investimenti realizzati tramite Locazione Finanziaria, L.1329/63 (SABATINI) acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- ii. gli investimenti non capitalizzati e quindi non iscritti nelle immobilizzazioni di bilancio dell'impresa;
- iii. l'acquisizione di azioni o quote di impresa;
- iv. le scorte di magazzino e gli automezzi;
- v. le spese di funzionamento e di parte corrente;
- vi. gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado. Sono compresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- vii. i costi relativi a lavori in economia;
- viii. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- ix. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- x. l'imposta sul Valore Aggiunto recuperabile;
- xi. gli interessi passivi, le spese di incasso e altre spese accessorie;
- xii. le spese sostenute a titolo di avviamento d'azienda;
- xiii. le spese sostenute a titolo di consulenza.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto (di acquisto, di appalto, ...) ovvero della conferma d'ordine. Conseguentemente non sono ammissibili spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

I beni non devono essere alienati, nè può essere variata la loro destinazione d'uso, nei cinque anni successivi alla approvazione della rendicontazione finale dell'investimento, con riferimento alla data di stipula del contratto tra la Regione Toscana e l'impresa.

Il programma d'investimento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione (data del Decreto dirigenziale che approva la graduatoria).

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste al soggetto gestore con istanza motivata una sola volta e per un massimo di sei mesi. La richiesta di proroga, inoltrata a pena di ricevibilità prima dello scadere del termine per l'ultimazione dell'investimento, sarà ammessa a condizione che la causa del ritardo contemporaneamente:

- non sia originata dall'impresa stessa;
- non sia prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- produca l'oggettiva impossibilità per l'impresa beneficiaria di adempiere nei termini previsti.

Le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione al soggetto gestore nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi.

Le istanze di proroga e di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione sono istruite dal soggetto gestore e le risultanze sono trasmesse alla Regione Toscana per gli eventuali atti di competenza.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E CUMULO

L'agevolazione del progetto di investimento si realizza tramite la concessione di un finanziamento a tasso zero fino al 75% dell'investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 120.000,00, per le imprese commerciali e fino al 40% dell'investimento ammissibile, nel limite massimo di Euro 300.000,00, per le imprese turistiche. L'aiuto è concesso in regime de minimis (Reg. (CE) n. 1998 del 15.12.2006).

Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento, determinati al tasso di riferimento vigente alla data di completamento della domanda. Nella determinazione del tasso di riferimento si applica quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02).

L'intensità massima di aiuto, così determinatasi, non potrà comunque essere superiore a 200.000 euro (come stabilito dalla normativa "de minimis". La normativa prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

La durata del piano di rientro è prevista in 7 anni, a rate semestrali posticipate costanti con due semestralità di pre-ammortamento aggiuntive al rientro stabilito.

Nel caso di reti e RTI, il rimborso sarà effettuato attraverso un unico pagamento semestrale del capofila per conto di tutte le imprese partecipanti.

Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento di massimo due rate del piano di ammortamento stesso, con le modalità stabilite nella D.G.R. 295/09.

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata in un regolamento d'esenzione o in una decisione della Commissione.

5. MODALITA' APPLICATIVE

5.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, in regola con l'imposta di bollo, redatte sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, o in conformità allo stesso, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza) al soggetto gestore, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT e fino al 28/02/2013.

Le domande non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante, sono restituite al mittente in quanto non ricevibili.

Qualora la data di scadenza per la presentazione della domanda sia festiva, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Non saranno accettate domande consegnate a mano.**

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5.1.1 Documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'ammissibilità della stessa

Alla domanda, redatta secondo lo schema dell'Allegato 1 - "Domanda di Ammissione", dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda stessa:

1. scheda tecnica contenente la descrizione, l'importo complessivo dell'investimento e delle singole voci che lo compongono, con indicazione della copertura finanziaria e dell'eventuale conseguente incremento occupazionale (Allegato 2);
2. documentazione relativa all'investimento da realizzare: preventivi, bozze di contratto, lettere di incarico. Tali documenti devono essere in originale o in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e da questi sottoscritti con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti. Per gli interventi edilizi ed impiantistici, dovrà essere allegato un preventivo dei lavori nella forma di computo metrico a misura.. Nel caso di opere che non richiedono titolo edilizio saranno sufficienti i preventivi della ditta fornitrice purchè forniti di adeguato livello di dettaglio dei beni/lavori/servizi da acquistare;
3. per le imprese obbligate alla redazione del bilancio (società di capitali): ultimi 2 bilanci approvati, completi di nota integrativa;
4. per le società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria: ultime due dichiarazioni dei redditi presentate e, in aggiunta, dati sulla situazione patrimoniale e sul conto economico sulla cui base siano state redatte le due dichiarazioni stesse; per le società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata: ultime due dichiarazioni dei redditi presentate;
5. Situazione contabile, completa di stato patrimoniale (esistente per le imprese in contabilità ordinaria) e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi rispetto alla data di presentazione;
6. elenco dei debiti a medio termine, con indicazione della data di scadenza del finanziamento ovvero la dichiarazione attestante l'insussistenza degli stessi;
7. elenco degli affidamenti bancari e dei relativi utilizzi ovvero la dichiarazione attestante l'insussistenza degli stessi;
8. certificazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 artt. 46 e 47, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che deve contenere le seguenti dichiarazioni (Allegato 3):
 - a) di possedere i requisiti di Micro, Piccola o Media Impresa così come definita dalla disciplina comunitaria Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio notifica numero C(2003) 1422 (2003/361/CE);
 - b) di essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ISTAT ATECORI _____ quale attività economica prevalente per l'unità locale oggetto del programma di investimento;
 - c) di non essere in situazione di liquidazione volontaria né in una delle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
 - d) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione di seguito elencate:

- I. l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - II. nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - III. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:
 - partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
 - corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26.05.97 ed all'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- e) di essere a conoscenza che le agevolazioni di cui al presente decreto sono soggette al regime "de minimis", come definito dalla disciplina comunitaria in materia (reg. CE 1998/2006);
 - f) di non aver richiesto/ottenuto altri aiuti pubblici per le stesse spese oggetto del programma di investimento, ovvero di aver ottenuto altri aiuti pubblici per le stesse spese oggetto del programma di investimento, specificandone l'ammontare;
 - g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - i) che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengano dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado, né da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
 - l) di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche ovvero non essere stato oggetto di simili procedimenti conclusi con esito negativo negli ultimi cinque anni;
 - m) di essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
 - n) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - o) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68;
 - p) di rispettare le normative per le pari opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005 artt. 4, 55 e 82) e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle suddette normative;

- q) di rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
 - r) di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Allegato 4);
 10. dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 in materia ambientale (Allegato 5);
 11. dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto della normativa prevista dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di importanza minore ("de minimis") (Allegato 6);
 12. dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali (Allegato 7);
 13. Per le imprese di nuova costituzione (come sopra definite): in aggiunta ai documenti di cui ai punti 3 o 4 o 5 se esistenti, dovrà essere compilato uno specifico modulo (Allegato 8) che consenta al soggetto gestore di effettuare la valutazione sul merito di credito dell'azienda stessa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti da allegare obbligatori, in base a quanto sopra esposto, comporterà la non ammissibilità della domanda presentata.

5.1.2 Documentazione da allegare alla domanda al fine della valutazione della stessa

Ai fini della valutazione della domanda di aiuto e dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria, le imprese dovranno inoltre presentare:

1. certificazioni ambientali, sociali, di qualità e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Ecolabel, EMAS, ISO 14001, ISO 9000, SA 8000, OHSAS 18001) ovvero, in caso di avvio delle procedure per il loro ottenimento, lettera di incarico con accettazione da parte del fornitore incaricato;
2. dichiarazione a firma di un tecnico abilitato relativa al punteggio attribuibile per interventi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico con allegata tutta la documentazione che supporti quanto dichiarato.
Si fa riferimento alle "Linee guida per la valutazione della qualità ambientale ed energetica degli edifici in Toscana" approvate con DGR del 28.2.2005 n. 322 e modificate con DGR del 3.4.2006 n. 218. In particolare si fa riferimento agli interventi relativi alle aree 2 - "Risparmio di risorse" e 4 - "Qualità ambiente esterno" delle suddette Linee guida; verranno pertanto prese in considerazione le seguenti schede: 2.1 Isolamento termico; 2.2 Sistemi solari passivi; 2.3 Produzione acqua calda; 2.4 Fonti rinnovabili; 2.5 Riduzione consumi idrici; 4.6 Inerzia termica;
I punteggi dovranno essere attribuiti ai sensi del "Sistema di attribuzione dei punteggi ai requisiti per la certificazione energetico ambientale di un edificio", allegato B alla citata DGR n. 322/05, e valutati secondo il "Sistema di pesatura delle schede dei requisiti", allegato C alla stessa;
3. dichiarazione che l'investimento è localizzato nel territorio di un comune montano o svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n. 75/268). Nel caso di comuni parzialmente montani o svantaggiati verrà verificata l'effettiva localizzazione dell'intervento nella parte di territorio dichiarato montano o svantaggiato;

- 4 dichiarazione che l'investimento e' localizzato nei territori termali, come definiti dall'art. 1 lett. f) di cui alla legge n. 323 del 24.10.2000;
- 5 certificazione, da parte dell'Amministrazione comunale territorialmente competente, che attesti l'eventuale appartenenza dell'impresa alle categorie dell'Emporio polifunzionale e/o di negozio o mercato storico o di tradizione;
- 6 autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti l'eventuale adesione dell'impresa a Centri Commerciali Naturali completa dei dati identificativi del CCN.

5.2 Istruttoria delle domande di agevolazione

All'attività istruttoria delle domande provvede il soggetto gestore, che opera sulla base di quanto disposto dal presente atto.

L'attività istruttoria è tesa:

- a) a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità all'agevolazione, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dai proponenti;
- b) a verificare la capacità dell'impresa di rimborsare il finanziamento sulla base del regolamento interno di Fidi Toscana S.p.A.; nel caso in cui tale capacità sia valutata insufficiente per l'importo richiesto dall'impresa, il soggetto gestore procederà a rettificare d'ufficio l'importo concedibile, ferme restando le soglie di cui al paragrafo 3.
- c) ad attribuire, successivamente alle verifiche di cui ai punti a) e b), i punteggi relativi ai criteri di selezione e premialità, conformi a quelli stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 990 del 19/11/2012 e declinati nell'allegato A1 al presente bando "Criteri di selezione e premialità dei progetti".

Relativamente alla fase b), il soggetto gestore (iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ex articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 e quindi soggetto a vigilanza da parte della Banca d'Italia) valuta la consistenza patrimoniale, la redditività, la capacità gestionale dell'impresa e la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dall'aiuto rimborsabile richiesto.

Qualora la capacità di rimborso sia desumibile solo a seguito di valutazione prospettica (come nel caso di imprese neocostituite), il soggetto gestore procede a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sullo specifico modulo (Allegato 8). I contenuti della relazione sono i seguenti:

1. precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
2. breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
3. descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
4. valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
5. struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
6. descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
7. descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;

8. descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
9. descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

Si tratta della stessa relazione richiesta alle imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, sulla base della quale è effettuata la valutazione del merito di credito.

Relativamente alla fase c), il soggetto gestore provvederà all'assegnazione dei punteggi riportati nella tabella (Allegato A1), tra cui quello relativo al Rating creditizio.

Il Rating creditizio misura la solvibilità dell'impresa, ad un anno, di far fronte agli impegni presi. La categoria di rating tiene conto delle condizioni di redditività operativa, della loro stabilità nel tempo, dell'esposizione a rischi di interesse, di cambio e del grado di indebitamento.

I finanziamenti sono deliberati favorevolmente e/o condizionati al rispetto di eventuali vincoli posti a seguito della valutazione di merito di credito. Tali condizioni verranno comunicate dal soggetto gestore, successivamente all'approvazione della graduatoria della Regione Toscana, e verificate al momento della rendicontazione.

L'impresa potrà richiedere il riesame delle condizioni poste previa trasmissione di ulteriore documentazione che attesti il superamento dei vincoli posti.

Qualora il soggetto gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, tranne quelli definiti obbligatori ai sensi del punto 5.1.1, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, tali dati/informazioni/rettifiche dovranno essere forniti, mediante raccomandata AR, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'impresa. In tali ipotesi quale "data di presentazione della domanda" (utile ai fini della formazione della graduatoria) si assumerà la data di spedizione dei documenti.

In ogni caso, il mancato invio della documentazione integrativa richiesta entro il termine stabilito verrà interpretato come rinuncia del soggetto richiedente ad integrare la documentazione richiesta. La domanda sarà pertanto valutata sulla base dei documenti già in possesso del soggetto gestore.

Il soggetto richiedente si impegna a indicare tempestivamente al soggetto gestore il recapito presso il quale inviare ogni comunicazione e ogni variazione dello stesso, sollevandoli da ogni responsabilità in caso di omissione o errata indicazione.

5.3 Formazione della graduatoria e ammissione all'agevolazione

La graduatoria delle imprese è redatta sulla base del punteggio complessivamente assegnato alla domanda, tenuto conto dei criteri di selezione e di premialità di cui all'Allegato A1.

In caso di parità di punteggio sarà preso in esame il maggiore incremento occupazionale previsto dal progetto.

L'istruttoria si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando.

Il soggetto gestore formula alla Regione Toscana due proposte di graduatoria, una per il settore turismo ed una per il settore commercio, con allegati gli elenchi dei soggetti da ammettere e da escludere, e le trasmette alla Regione Toscana. La Regione provvede, con decreto del Dirigente Responsabile del Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie", ad approvare le due graduatorie e a pubblicarle sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Successivamente il soggetto gestore comunica in forma scritta ai richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 30

giorni dalla data di certificazione del decreto dirigenziale che approva la graduatoria. In caso di ammissione al contributo, saranno comunicate al beneficiario le disposizioni specifiche di realizzazione delle attività, di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese.

Il soggetto gestore provvede all'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni di cui al D.P.R. 445/00; tali controlli, disciplinati dalla "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa" approvata con Delibera di Giunta Regionale 1058/01, saranno effettuati sul 10% delle domande ammesse all'agevolazione.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE

L'erogazione del finanziamento spettante al beneficiario è disposta con decreto della Regione Toscana ed è subordinata alla stipula di un contratto secondo lo schema approvato dalla Regione Toscana. Nel caso di raggruppamenti di imprese o di reti, il finanziamento viene erogato in unica soluzione al capofila del raggruppamento che si impegna a trasferire alle altre imprese beneficiarie del RTI o della rete la quota parte loro spettante dell'agevolazione concessa, in conformità all'atto di approvazione della Regione Toscana.

Il finanziamento a tasso zero potrà essere erogato alle imprese beneficiarie a seguito di presentazione di richiesta di erogazione al soggetto gestore con le seguenti modalità:

a) richiesta di erogazione con anticipo del 50% del finanziamento a tasso zero, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, corredata dalla seguente documentazione:

1. garanzia fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta entro 15 giorni, rilasciata da banche, da imprese di assicurazione indicate nella L 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del DLgs 385/93 (TUB), inclusi i Confidi iscritti nell'elenco art 107, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia, presenti nelle banche dati della detta istituzione pubblica. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica".

Tale polizza, di importo pari all'anticipo da erogare maggiorato del 10% di tale importo, dovrà essere rilasciata con la forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata, mentre la sua durata deve essere tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della rendicontazione finale dell'investimento compreso le eventuali proroghe.

L'erogazione è subordinata alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale oltre, ove necessario, anche al rispetto della normativa antimafia.

Il restante 50% del finanziamento, verrà erogato alla conclusione del programma di investimento, secondo le modalità previste al successivo punto b).

b) richiesta di erogazione del finanziamento a tasso zero con rendicontazione finale dell'investimento, redatta sull'apposito modulo disponibile sul sito del soggetto gestore, corredata dalla seguente documentazione:

- I. nel caso di interventi che richiedano titolo edilizio, da una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la corrispondenza dei lavori e delle spese alle opere dichiarate nella domanda di ammissione e copia della certificazione di agibilità/abitabilità o dichiarazione del direttore dei lavori, così come previsto dalla vigente normativa, nel caso di interventi strutturali;
- II. documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente), in copia conforme, sui cui originali dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della

spesa recante la dicitura "FAS 2007-2013 - Linea 1.4 - Azione 2.1 (ovvero Azione 2.2) - Spesa rendicontata e imputata al progetto (indicare codice identificativo del progetto) per Euro..... Rendicontazione effettuata in data"

- III. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento bancario prescelto di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra forma di pagamento comporta l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni;
- IV. relazione finale. Tale relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, deve contenere una descrizione puntuale:
- delle attività svolte, preferibilmente articolata nelle diverse fasi che le hanno caratterizzate;
 - dei risultati prodotti;
 - dei tempi di attuazione delle attività realizzate;
- V. nel caso di attribuzione di punteggio di priorità relativo a certificazioni non possedute al momento della domanda ma per le quali si erano già avviate le procedure per l'ottenimento, copia dell'attestato rilasciato con l'ottenimento della certificazione. A tale scopo può essere sufficiente anche l'attestato provvisorio rilasciato dall'ente preposto ovvero la dichiarazione di avvenuto completamento dell'iter previsto, resa da parte del consulente che ha curato la pratica; in entrambi i casi l'attestato definitivo di ottenimento della certificazione dovrà essere presentato al soggetto gestore entro e non oltre 12 mesi dalla rendicontazione finale dell'intervento;
- VI. nel caso di dichiarazione di incremento occupazionale, documentazione attestante la realizzazione dello stesso nel periodo che decorre dalla presentazione della domanda alla realizzazione del progetto;
- L'erogazione è subordinata alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva e previdenziale oltre, ove necessario, anche al rispetto della normativa antimafia.

7. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti:

- a) al rispetto dell'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo oggetto del presente bando;
- b) a realizzare gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione:
- in conformità al progetto ammesso;
 - nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3 sull'ammissibilità delle spese;
 - in modo completo. A tal fine l'intervento si intende completato a condizione che sia stata effettuata una spesa non inferiore al 50% di quella ammessa e che l'opera realizzata sia funzionale e funzionante al momento del saldo del contributo stesso; eventuali deroghe al limite del 50% potranno essere prese in considerazione solo in casi particolari e laddove alla riduzione dell'investimento previsto abbiano contribuito anche cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario. La riduzione dell'investimento si deve intendere calcolata sull'intero investimento e non sulle singole voci di spesa ammesse.

I beneficiari potranno richiedere con istanza motivata, durante la realizzazione del progetto e comunque prima della richiesta di erogazione a saldo, , preventiva autorizzazione al soggetto gestore per:

1. modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi;
2. variazioni finanziarie significative nelle singole voci di spesa. Per tali variazioni si intendono quelle che incidono sulla singola voce di spesa in misura superiore al 20% dell'investimento totale ammesso;
3. inserimento di voci di spesa non previste al momento della domanda

- c) al mantenimento di tutti i requisiti previsti per l'accesso al bando;
- d) a ottenere tutte le certificazioni/i marchi/le registrazioni indicate nel progetto, per le quali è stato attribuito il punteggio;
- e) a trasmettere al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, la documentazione relativa alla rendicontazione dello stesso;
- f) a dare immediata comunicazione al soggetto gestore, qualora intendano rinunciare al contributo;
- g) a comunicare al soggetto gestore tutte le variazioni che possono riguardare: denominazione/ragione sociale e forma giuridica, assetto societario, rappresentanti legali, durata della società, messa in liquidazione della stessa o ogni altro fatto che comporti una modifica delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda ed in particolare dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi. Il soggetto gestore trasmette alla Regione Toscana per gli atti di competenza. Tale obbligo permane anche nel caso in cui il beneficiario ceda l'attività ad altra impresa;
- h) a richiedere preventiva autorizzazione al soggetto gestore per il subentro di altro soggetto nella fruizione dell'aiuto concesso nell'esercizio dell'attività oggetto della presente agevolazione. In questo caso dovrà essere inviata al soggetto gestore, ai fini della relativa istruttoria di ammissibilità tutta la documentazione prevista al paragrafo 5 del presente bando. L'esito di tale istruttoria, volta anche alla verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 2, sarà comunicato dal soggetto gestore sia all'impresa subentrante che a quella ammessa inizialmente;
- i) a curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento;
- l) al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
- m) all'ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente all'approvazione del presente bando;
- n) a non alienare nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio i beni oggetto di finanziamento e a non variare la destinazione d'uso dell'immobile per tutta la durata del rimborso; nel caso in cui i beni oggetto di investimento venissero alienati a partire dal sesto anno e fino al termine del rimborso, il beneficiario si obbliga a restituire in unica soluzione, al momento dell'alienazione, le rate residue del finanziamento. Nel caso di cessione di attività, sia nella forma temporanea di affitto d'azienda sia in forma definitiva quale scorporo di ramo d'azienda, il beneficiario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando;
- o) a comunicare eventuali altri aiuti che si vogliono richiedere in relazione alle stesse tipologie di costi ammissibili, nel rispetto dell'intensità di aiuto prevista dalla normativa sugli aiuti di stato.
- p) qualora l'immobile oggetto dell'investimento sia posseduto in forza di contratto di affitto che scade prima del termine del rimborso e il contratto alla scadenza non venga rinnovato, a restituire anticipatamente e in unica soluzione l'ammontare residuo del finanziamento concesso o a trasferire gli obblighi derivanti dalla presente convenzione alla società subentrante nel contratto di affitto, che deve avere i requisiti di accesso al presente bando. Nel caso di affitto, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo di azienda, il nuovo soggetto, purchè in possesso dei requisiti previsti dal bando, può richiedere il subentro o l'accollo al finanziamento. Al fine della verifica dei requisiti del nuovo soggetto richiedente, quest'ultimo dovrà presentare la documentazione di cui al punto 5.1.1 e il soggetto gestore procederà ad effettuare l'esame istruttorio in base a quanto previsto al punto 5.2. Nel caso in cui il soggetto subentrante non abbia tutti i requisiti previsti, il soggetto gestore procederà alla revoca del diritto al finanziamento

agevolato. Infine nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa che eserciti l'attività di "Gestione Stabilimenti balneari" (codice ATECORI-2007 93.29.2) e la concessione demaniale per l'esercizio dell'attività non gli venga rinnovata, lo stesso si obbliga a restituire anticipatamente e in unica soluzione l'ammontare residuo del finanziamento concesso o a trasferire gli obblighi derivanti dalla presente convenzione alla società subentrante, previa verifica dei requisiti di accesso al bando come sopra descritta;

q) nel caso di costituendi raggruppamenti di imprese, a far pervenire l'atto formale di costituzione al soggetto gestore entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

r) nel caso di raggruppamenti di imprese, ad assumersi (ogni singolo partecipante al RTI o rete) la responsabilità solidale con le altre imprese associate per tutte le obbligazioni in capo al raggruppamento;

s) nel caso di raggruppamenti di imprese, poiché il contributo viene erogato a titolo di anticipo e saldo in unica soluzione al capofila del raggruppamento, quest'ultimo si impegna a trasferire alle altre imprese beneficiarie del RTI o della rete la quota parte loro spettante dell'agevolazione concessa, in conformità all'atto di approvazione della Regione Toscana.

t) nel caso di raggruppamenti di imprese, ad assumersi la responsabilità solidale con tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;

u) nel caso di raggruppamenti di imprese, ad autorizzare il soggetto capofila in particolare a:

- stipulare in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti il raggruppamento, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, ivi compresa la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, ferma la facoltà per ciascun soggetto mandante componente il raggruppamento di provvedere direttamente all'espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l'attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria competenza;
- incassare le somme dovute, esonerando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad esso mandatario.

v) nel caso di raggruppamenti di imprese, a prevedere espressamente nell'Atto costitutivo le prescrizioni indicate alle lettere q), r), s), t) e u) del presente paragrafo.

8. REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è revocato nei seguenti casi:

1. rinuncia del beneficiario;
2. aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
3. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando ovvero l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità, compresi quelli relativi alla formazione dell'ordine della graduatoria, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
4. nel caso di mancato pagamento di una rata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza senza che il beneficiario abbia fatto richiesta di rimodulazione del piano di rientro o di differimento del pagamento;
5. messa in liquidazione della società;
6. qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati emerga che il beneficiario si trova in una delle condizioni di esclusione di seguito elencate:
 - I. l'impresa si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei suoi confronti è un corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - II. nei suoi confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - III. nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ed in particolare per le seguenti cause, ai sensi dell'art. 45 della direttiva CE n° 18/2004:

- IV. partecipazione ad un'organizzazione criminale quale definita all'art. 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
 - corruzione, come definita rispettivamente all'art. 3 dell'atto del Consiglio del 26.05.97 ed all'art. 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.91 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
7. i beni acquistati con l'intervento agevolativo sono alienati, ceduti o viene modificata la destinazione d'uso entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
8. inerzia del beneficiario ovvero realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata, tenuto conto dei limiti indicati nel precedente paragrafo 7.

9. PROCEDIMENTO DI REVOCA

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento del finanziamento concesso.

Il responsabile della Linea di intervento, ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, ai sensi della legge 241/90 articolo 8, comunica con raccomandata A.R. agli interessati l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Qualora necessario, il responsabile della Linea di intervento può richiedere ulteriore documentazione o convocare direttamente i soggetti interessati.

Esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati; in caso contrario determina, con provvedimento motivato, la revoca totale del finanziamento concesso.

10. RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui la Regione Toscana emani il provvedimento di revoca dell'aiuto, l'importo da recuperare, in caso di erogazioni già avvenute, è pari alle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Nel caso siano riscontrate dichiarazioni non veritiere oppure la mancanza dei requisiti essenziali di accesso al bando oppure l'irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, in sede di revoca del finanziamento sarà disposta la restituzione delle somme erogate con l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9 L.R. 35/2000).

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite gli uffici preposti, provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

11. INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/90

L'avvio del procedimento avviene nel giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande valido per la formulazione della graduatoria. La durata prevista per l'iter amministrativo, dall'avvio dell'istruttoria delle domande e fino alla pubblicazione della graduatoria, è di 120 giorni dalla scadenza ultima per la presentazione delle domande.

Il periodo per l'erogazione del finanziamento è di 60 giorni dalla data di richiesta di erogazione relativamente alla modalità di cui al punto a) del paragrafo 6 e di 90 giorni relativamente alle modalità di cui al punto b) dello stesso paragrafo.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta a Fidi Toscana Spa, Viale Mazzini n. 46, 50132 Firenze, con le modalità di cui all'art 25 della citata Legge. Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste al medesimo soggetto gestore.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Bracci Testasecca di Fidi Toscana Spa.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento. Titolari e responsabili del trattamento sono il Dirigente Responsabile del Settore Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie della Regione Toscana e il Direttore Generale pro-tempore vigente presso Fidi Toscana S.p.A, ciascuno per quanto di propria competenza.

13. RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Eventuali prescrizioni della Commissione Europea, che vadano a modificare le previsioni del presente Bando entro il termine per l'invio delle domande di contributo, saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposito atto di modifica del Bando stesso da pubblicarsi sul BURT ed avranno efficacia retroattiva sin dal momento della pubblicazione del Bando.

ALLEGATO A1 - CRITERI DI SELEZIONE E PREMIALITA' DEI PROGETTI

AZIONE 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE COMMERCIALI"

1. Rating creditizio	Fino a 16 punti*
2. Possesso ovvero avvio da parte dell'impresa delle procedure per l'ottenimento delle seguenti certificazioni: - EMAS - ISO 14001 - SA8000 - ISO 9000 - OHSAS 18001	Punti 3 per ciascuna certificazione
3. progetti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico, ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" approvate con delibera di GR n. 322 del 28.2.2005 e modificate con delibera GR n. 218 del 3.4.2006, ed in particolare con riferimento alle schede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.6	Fino a punti 13*
4. investimento localizzato nel territorio di un comune montano o svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n. 75/268)	punti 2
5. investimento localizzato nei territori termali, come definiti dall'art. 1 lett. f) di cui alla legge n. 323 del 24.10.2000	punti 2
6. appartenenza dell'impresa alle categorie dell'Emporio polifunzionale e/o di negozio o mercato storico o di tradizione	punti 2
7. adesione dell'impresa a Centri Commerciali Naturali	punti 2
8. Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete - in caso di rapporto formalizzato in contratti di rete come definiti nell'art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009 se il rapporto di rete (formalizzato come sopra o meno) è costituito tra imprese distributrici di carburante	Punti 2 Punti 3 Punti 4

*si veda la specifica tabella di dettaglio

AZIONE 2.2 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO"

1. Rating creditizio	Fino a 16 punti*
2. Possesso ovvero avvio da parte dell'impresa delle procedure per l'ottenimento delle seguenti certificazioni - ECOLABEL - EMAS - ISO 14001 - SA8000 - ISO 9000 - OHSAS 18001	Punti 3 per ciascuna certificazione
3. Progetti realizzati utilizzando metodi di edilizia sostenibile e mirati al risparmio energetico, ai sensi delle "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana" approvate con delibera di GR n. 322 del 28.2.2005 e modificate con delibera GR n. 218 del 3.4.2006, ed in particolare con riferimento alle schede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.6	Fino a punti 13*
4. investimento localizzato nel territorio di un comune montano o svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n. 75/268)	punti 2
5. investimento localizzato nei territori termali, come definiti dall'art. 1 lett. f) di cui alla legge n. 323 del 24.10.2000	punti 2
5. Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete - in caso di rapporto formalizzato in contratti di rete come definiti nell'art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009	Punti 2 Punti 3

*si veda la specifica tabella di dettaglio

DETTAGLIO PUNTEGGI RATING CREDITIZIO

Classe Rating	Punteggio
AAA	16
AA	14
A	12
BBB	10
BB	8
B	6
CCC	4
CC	2
C	0

DETTAGLIO PUNTEGGI EDILIZIA SOSTENIBILE

Scheda 2.1 - Isolamento termico	peso 0,7	
<i>Prestazione quantitativa: rapporto tra fabb.annuo energia primaria climatizzazione invernale per mq da calcolo UNI 832 e corr. Valore all. C D.lgs 192/05 - kWh/kWh</i>	Valore	punteggio
> 100%	-1	0
100%	0	
90%	1	
80%	2	
70%	3	
50%	4	
25%	5	
Scheda 2.2 - Sistemi solari passivi	Peso 0,3	
<i>Prestazione quantitativa</i>	Valore	punteggio
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole - al 21/12, ore 12 (solari) -<30% dell'area totale delle chiusure esterne verticali.	-2	0
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole - al 21/12, ore 12 (solari) - compresa tra 30% + 50% dell'area totale delle chiusure esterne verticali.	0	
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole - al 21/12, ore 12 (solari) - >50% dell'area totale delle chiusure esterne verticali.	3	0,9
Superficie vetrata irraggiata direttamente dal sole - al 21/12, ore 12 (solari) - >50% dell'area totale delle chiusure esterne verticali e presenza di sistemi solari passivi aventi le caratteristiche indicate nei Metodi e strumenti di verifica	5	1,5
Scheda 2.3 - Produzione acqua calda	Peso 0,3	
<i>Prestazione quantitativa: percentuale del fabbisogno medio annuale di energia termica per la produzione di acs soddisfatto con energie rinnovabili - kWh/kWh Val=100-valore percentuale di energia termica prodotta dai pannelli solari</i>	Valore	punteggio
> 100%	-1	0
100%	0	
90%	1	0,3
80%	2	0,6
70%	3	0,9
50%	4	1,2

25%	5	1,5
Scheda 2.4 - Fonti non rinnovabili e rinnovabili	Peso 0,3	
Prestazione quantitativa	Valore	punteggio
Assenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica	0	0
Presenza di dispositivi capaci di consentire un risparmio del 10% del consumo medio annuo di energia elettrica stimabile	1	
Presenza di dispositivi capaci di consentire un risparmio del 15% del consumo medio annuo di energia elettrica stimabile	2	0,3
Presenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che soddisfano almeno il 25% del fabbisogno	3	0,6
Presenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che soddisfano almeno il 25% del fabbisogno con contemporanea presenza di dispositivi capaci di consentire un risparmio del 10% del consumo medio annuo di energia elettrica stimabile	4	0,9
Presenza di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che soddisfano almeno il 50% del fabbisogno	5	1,2
Scheda 2.5 - Riduzione uso acqua potabile	Peso 0,6	
Prestazione quantitativa	Valore	punteggio
mc/anno occupante > 70	-2	0
$70 \leq \text{mc/anno occupante} < 60$	-1	
$60 \geq \text{mc/anno occupante} < 50$	0	
$50 \leq \text{mc/anno occupante} < 40$	1	0,6
$40 \leq \text{mc/anno occupante} < 30$	2	1,2
$30 \leq \text{mc/anno occupante} < 20$	3	1,8
$20 \leq \text{mc/anno occupante} < 10$	4	2,4
mc/anno occupante ≤ 10	5	3
Scheda 4.6 - Inerzia termica	Peso 0,4	
Prestazione quantitativa: coefficiente di sfasamento medio rispetto all'area delle superfici opache (ore)	Valore	punteggio
7	-1	0
8	0	
9	1	0,4
10	2	0,8
11	3	1,2
12	4	1,6
>12	5	2